

# LA TUTELA PENALE DELLA FAMIGLIA

## LE FATTISPECIE DI REATO

BERGAMO  
SALA “FERRUCCIO GALMOZZI”  
Via Torquato Tasso n. 4

VENERDI 24 GENNAIO 2020

# TITOLO XI, DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

- **Capo I, Dei delitti contro il matrimonio (artt. 556 - 563 cod.pen.)**
- **Capo II, Dei delitti contro la morale familiare (artt. 564 - 565 cod.pen.)**
- **Capo III, Dei delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566 - 569 cod.pen.)**
- **Capo IV, Dei delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570 - 574 cod.pen.)**

# ART. 570 COD.PEN.

## VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

3

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:


- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

# PROFILI PROCESSUALI


4



## A QUERELA

della persona offesa  
con termine a decorrere da  
quando la persona offesa  
ha piena contezza del  
persistente inadempimento

## PROCEDIBILITÀ



## D'UFFICIO

Nei casi previsti dal n.1 e,  
quando commesso nei  
confronti di minori, dal n. 2

# MISURE CAUTELARI

5

**Consentito solo l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente**

# CONDOTTE

6

- Sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale o la qualità di coniuge, mediante abbandono del domicilio domestico con intenzione di interruzione dell'unione familiare senza giusta causa (non allontanamento momentaneo) o tenendo una condotta contraria alla morale familiare che provochi violazione degli obblighi assistenziali > reato permanente
- Malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge > reato istantaneo, in deroga alla causa di non punibilità ex art. 649 c.p.
- Far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa > reato permanente

La fattispecie NON sanziona la semplice inosservanza degli obblighi civilistici di mantenimento (inerenti la garanzia di un tenore di vita adeguato alle condizioni socio-economiche dei coniugi), tutelando invece il diritto della persona a ricevere il necessario sostegno dai propri familiari qualora si trovi in stato di bisogno per mancanza dei mezzi di sussistenza (ad es. vitto, medicinali, istruzione)

# PRESUPPOSTI APPLICATIVI

- **Stato di bisogno**/ mancanza dei mezzi di sussistenza in cui versì la persona offesa (coniuge non legalmente separato o figlio minore - non maggiorenne) a fronte della condotta dell'obbligato
- **Conoscenza** da parte dell'obbligato dello stato di bisogno
- **Capacità economica** del soggetto autore della condotta, che andrà esente da responsabilità solo e quando sia provata una sua assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi



# STATO DI BISOGNO

## CASS. PEN., SEZ. VI, SENT. 53607/2014

9

«La minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, pertanto il reato di cui al secondo comma, n.2 dell'art. 570 c.p. sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione di mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili e al mantenimento provveda in via sussidiaria l'altro genitore»

**STATO DI BISOGNO**  
**CASS. PEN., SEZ. VI, SENT. 50295/2016**

10

«Il mancato versamento dell'assegno previsto dalla sentenza di separazione non è di per sé idoneo a configurare il reato di cui all'art. 570 c.p., essendo imprescindibile una verifica dell'effettivo stato di bisogno in cui il coniuge si venga a trovare in seguito all'inadempimento»

# CASS. PEN., SEZ. VI, SENT. 44683/2015

«Quando si procede per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la modesta entità dell'obbligo contributivo imposto e non adempiuto non è di per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo a tal fine rilievo le modalità e la durata della violazione»

# CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, SENTENZA 12 NOVEMBRE 2009 N° 43288

12

«La pronuncia della decadenza dalla potestà dei genitori lascia del tutto inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, doveri la cui violazione è penalmente sanzionata».

## ART. 570 – BIS COD.PEN., VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO

13

(Articolo inserito dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale», al fine di riportare nel codice penale le sanzioni penali previste in leggi civili)

Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli

# PROFILI PROCESSUALI

## PROCEDIBILITA' D'UFFICIO

- tale era la procedibilità prevista per l'art. 12-sexies l. 898/1970 (in materia di scioglimento del matrimonio) e per l'art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54 (in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli), norme abrogate e recepite dall'introduzione del presente articolo
- **Ratio:** presuppone l'inosservanza di uno specifico provvedimento giurisdizionale

# PRESUPPOSTI APPLICATIVI

- Contesto di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, separazione dei coniugi
- Un provvedimento che abbia posto a carico del coniuge un obbligo di corresponsione di un assegno in ipotesi di scioglimento, cessazione effetti civili, nullità matrimonio ovvero un altro obbligo di natura economica in ipotesi di separazione (spese straordinarie?)
- Una violazione di tale obblighi da parte del coniuge
- Non necessaria la verifica dello stato di bisogno né la verifica della disponibilità economica dell'obbligato

## ART. 570 COD. PEN.

- In ipotesi di continuità dell'unione familiare (costanza di matrimonio-separazione)
- Obblighi di assistenza familiare (co.1) e obblighi di mantenimento (co.2)
- Stato di bisogno (per il figlio minore è in re ipsa)
- Disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato

## ART. 570 - BIS COD.PEN.

- In ipotesi di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero separazione dei coniugi (e affidamento condiviso dei figli), esteso anche agli obblighi del genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio (C. Cost. 189/2019)
- Ogni tipologia di assegno in ipotesi di divorzio e obblighi di natura economica(quali?) in ipotesi di separazione
- Non necessario provare né lo stato di bisogno del beneficiando né la disponibilità economica dell'obbligato



# CASS. PEN., SEZ. VI, SENT. 18572/2019

17


Nelle ipotesi in cui il genitore separato faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori omettendo di versare l'assegno di mantenimento si ha concorso formale eterogeneo fra l'art. 570-bis c.p. e l'art. 570, co.2, n.2 c.p.

# QUESTIONE:

**MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI  
ECONOMICI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO NATO  
FUORI DAL MATRIMONIO**

# PROFILI PROBLEMATICI

- ❑ Abrogazione e recepimento dell'art. 12 sexies l. 898/1970 e dell'art. 3, l. 54/2006
- ❑ Problemi di estensibilità alle norme penali dell'art. 4, co.2, l. 54/2006 che prevedeva l'estensione delle disposizioni della legge anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio
- ❑ Testo della norma che prevede quale unico soggetto attivo il «coniuge»
- ❑ Introduzione dell'art. 574-ter c.p. che prevede l'estensione del termine 'matrimonio' anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso (introdotto dal D.lgs. 19 gennaio 2017,



**Dubbi di legittimità costituzionale  
sollevati con riferimento  
agli articoli 3 - 30 Cost.**

# CORTE COST., SENT. N. 189 DEL 18.7.2019

Infondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la perdurante vigenza dell'art. 4, co.2, l. n. 54 del 2006, sicchè il rinvio operato da tale disposizione all'art. 3 della medesima legge è ora da intendersi riferito al nuovo art. 570-bis c.p., il quale si estende dunque anche agli obblighi del genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.

# ART. 572 COD.PEN., MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

22

- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
- La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
- [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.]  
(abrogato)
- Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
- Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

# MODIFICHE APPORTATE DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69 (C.D. CODICE ROSSO)

23

- **Inasprimento della pena: da 2 – 6 anni a 3 – 7 anni**
- **Introduzione del secondo comma: pena aumentata sino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di una persona minore-una donna in stato di gravidanza-persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, l. 104/1992 o commesso con armi**
- **Introdotta l'ultimo comma: persona offesa dal reato è anche il minore degli anni diciotto che assista ai maltrattamenti**

# PROFILI PROCESSUALI

- **Procedibilità d'ufficio**
- **Consentita la custodia cautelare in carcere nonché le altre misure cautelari personali, tra cui l'allontanamento dalla casa familiare**
- **Previste misure civilistiche di protezione della famiglia (artt. 342 – bis e 342 – ter c.p.c.)**



# ELEMENTI COSTITUTIVI

25

- **Reato abituale** – necessità di una pluralità di atti reiterati, sia attivi sia omissivi
- **Dolo generico**
- Assorbe reati di ingiuria, percosse, minacce, lesioni lievi e lievissime se colpose
- **Reato proprio** – richiede la commissione nell'ambito dei seguenti rapporti intersogettivi:
  - rapporti di famiglia (da qualsiasi membro in danno di un altro)
  - in unioni tra persone dello stesso sesso ex art. 574-ter c.p.
  - anche tra conviventi
  - anche tra soggetti separati ( Cass., Sez. VI, n. 7369/2012)
  - verifica concreta della attualità del vincolo affettivo
  - in rapporti di affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, esercizio di una professione ( c.d. mobbing)

# CONDOTTE INTEGRANTI I MALTRATTAMENTI

L'individuazione del contenuto della nozione di maltrattamenti non è agevole in ragione della sua indeterminatezza. Il maltrattare si può concretizzare tanto nel sottoporre il soggetto passivo a fatti che configurano di per se un reato, come nel caso delle percosse o minacce, quanto nel tenere comportamenti atipici, ma che determinano, nella ripetizione, sofferenze fisiche o morali

# CASSAZIONE PEN. N. 761/2019

*«La fattispecie di maltrattamento in famiglia resta integrata da una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza, dovendo poi l'elemento psichico concretizzarsi nella volontà dell'agente di avvilitare e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo».*

## CASSAZIONE N. 27088/2017

*«Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p., come evidenziano numerose pronunce, è necessaria una condotta di "vessazione" continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di "calma", deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, poiché altrimenti deve escludersi l'abitualità del comportamento, implicita nella struttura normativa della fattispecie, ed i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia conservano la propria autonomia di reati contro la persona».*

# CASS.PEN., SEZ. VI, SENT.N. 32824/2009

## IN TEMA DI REATO CULTURALMENTE MOTIVATO

«L'appartenenza a culture che autorizzano comportamenti integranti maltrattamenti non vale a scriminare le condotte; in tal senso la giurisprudenza ha osservato come il disvalore delle condotte di maltrattamenti non venga meno in ragione delle diverse tradizioni culturali che regolano i rapporti familiari».

# ART. 574 TER COD.PEN

(Articolo introdotto dall'art. 1, co.1, lett. b), D. Lgs. 19 gennaio 2017, n.6)

*«Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».*

# ULTERIORI IPOTESI DI TUTELA PENALE DELLA FAMIGLIA

# ART. 609 TER C.P., CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- Co.1, n.1. – la pena per il reato di violenza sessuale è aumentata di un terzo se i fatti sono commessi «nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- Co. 5 quater - il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.



# ART. 612 BIS COD.PEN., ATTI PERSECUTORI

**Co.2: «la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa»**

**> La costanza e attualità del vincolo familiare/affettivo diventa discriminante tra la fattispecie di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e gli atti persecutori aggravati ex art. 612 bis c.p.**

# ART. 576 COD.PEN., CIRCOSTANZE AGGRAVANTI. ERGASTOLO

34

Co.1, n.2: si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso contro l'ascendente o il discendente;

Co.1, n. 5: se commesso in occasione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 quater, 609 octies.

# ART. 582 COD.PEN. LESIONE PERSONALE

La procedibilità è d'ufficio quando dalla lesione derivi una malattia di durata anche inferiore ai 20 gg di prognosi ma concorra taluna delle circostanze di cui all'art. 577 c.p., tra le quali la circostanza che il reato sia commesso contro un ascendente o discendente; contro il coniuge, il fratello, o la sorella, padre, madre, figlio adottivo o affine in linea retta

**ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE  
DAL C.D. CODICE ROSSO  
(L. 19 LUGLIO 2019, N. 69)**

# MODIFICHE PROCEDURALI

- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
- il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa;
- gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

- In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi.
- Ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.
- Inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa.
- Nell'omicidio viene estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

# MISURE CAUTELARI E DI PREVENZIONE

- **Modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l'ormai più che collaudato braccialetto elettronico.**
- **Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione.**

# ART. 165 COD.PEN.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati



# PARTICOLARE ATTENZIONE

- Vendetta e/o precostituzione di strumenti a supporto della parallela azione civilistica di separazione/divorzio e/o interessi risarcitori
- Sempre prioritaria la tutela dell'interesse dei figli
- Valutazione della REMISSIONE DELLA QUERELA laddove possibile
- Pericolo di vittimizzazione secondaria (dovere di informazione –art. 27 cod.deont.)
- Attenzione alla linearità del racconto fornita
- documentazione dei vissuti violenti/minacciosi
- valutare consulenza medico-legale preliminare per evitare falsi-positivi, e quindi rischio di calunnia
- indagine sugli scopi cui mira la donna quando denuncia
- dovere di COMPETENZA